

ASPETTATIVE NON RETRIBUITE



ASPETTATIVA GENERICA

Superato il periodo di prova, il dipendente ha diritto di ottenere, su richiesta, **un'aspettativa non retribuita della durata massima di un anno** da fruire in via continuativa o frazionata per motivi di :

- studio,
- familiari e o personali,
- svolgimento delle attività di volontariato. (L. 266/91)

(Rif. Norm. : Art. 57 CCNL 19/1/12)

ASPETTATIVA PER STUDIO SCUOLA MEDIA INFERIORE/SUPERIORE

Il lavoratore, superato il periodo di prova, iscritto a corsi regolari di studio in scuole medie inferiori o superiori ha diritto, su richiesta, ad un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, fruibile in non più di due periodi.

L'aspettativa compete una sola volta per ciascun ciclo di studi e almeno 15 giorni dovranno essere fruiti in occasione degli esami di licenza o di diploma.

L'aspettativa va proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale. (Rif. Norm. : Art. 61 CCNL 19/1/12)

ASPETTATIVA PER ESAME DI LAUREA

Il lavoratore, superato il periodo di prova, iscritto ad un corso di laurea ha diritto, su richiesta, per il conseguimento della laurea, ad un periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a 180 giorni di calendario.

L'aspettativa è frazionabile fino a un massimo di tre periodi ognuno dei quali non inferiore a 15 giorni di calendario e compete una sola volta per ciascun ciclo di studi.

L'aspettativa va proporzionata alla ridotta prestazione lavorativa per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

ASPETTATIVA PER MALATTIA

Se la malattia o l'infortunio proseguono oltre il periodo di comporta, il lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in **aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi** e senza alcun effetto sul decorso dell'anzianità.

La durata di più periodi di aspettativa **non può tuttavia superare i 12 mesi in un quinquennio**. (Rif. Norm. : Art. 58 CCNL 19/1/12)



ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENZA/ALCOLISMO

Il lavoratore a tempo indeterminato, che si dovesse trovare in uno stato di tossicodipendenza o alcolismo cronico, accertato dalle strutture sanitarie pubbliche, ha diritto a richiedere un periodo di **aspettativa non retribuita** per potersi sottoporre ad un programma terapeutico e di riabilitazione **per un periodo non superiori a tre anni**.

(Rif. Norm. : Art 124 DPR n. 309/90 - Art.15 L.125/01 - Art. 58 CCNL 19/1/12)